

(N. 970-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE SANTERO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 25 febbraio 1955 (V. Stampato N. 1164)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

e col Ministro del Commercio con l'Estero

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 10 MARZO 1955

Comunicata alla Presidenza il 22 aprile 1955

Adesione da parte dell'Italia all'Atto costitutivo della Commissione europea per la lotta contro la febbre aftosa, approvato a Roma l'11 dicembre 1953 dalla Conferenza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura.

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (F.A.O.) al fine di ottenere un aumento delle disponibilità delle scorte alimentari nel mondo dedica molta parte della sua attività alla lotta contro le malattie del bestiame. L'affta epizootica è malattia che ha sempre prodotto notevoli danni al bestiame in Europa; un particolare rincrudimento delle epidemie avvenuto negli anni 1951-1952 ha fatto sì che nella conferenza di Copenaghen del settembre 1952 si discutesse il problema e si prendessero delle disposizioni per una più efficace lotta contro questa malattia.

Tra queste disposizioni vi era quella che prevedeva l'istituzione di una Commissione europea che si assumesse la direzione della lotta contro la febbre aftosa.

Poichè già esisteva l'Ufficio internazionale delle epizoozie O.I.E., di cui l'Italia fa parte, si è dovuto creare un'intesa tra la F.A.O. e l'O.I.E., intesa che venne conclusa facendo diventare l'O.I.E. organo consulente della F.A.O. sul piano tecnico.

Si potè così, in una riunione avvenuta a Roma nel luglio 1953, riunione alla quale l'Italia partecipò con altri undici Paesi europei e con i rappresentanti dell'Organizzazione internazionale europea e dell'O.E.C.E., preparare l'Atto costitutivo della prevista Commissione che fu poi approvato alla conferenza della F.A.O. nel dicembre 1953.

Il disegno di legge sottoposto al nostro esame riguarda appunto l'autorizzazione al Presidente della Repubblica per l'adesione all'Atto costitutivo di questa Commissione europea per la lotta contro la febbre aftosa.

La Commissione ha una amministrazione autonoma, con sede in Roma. Ciascuno Stato partecipa alla riunione della Commissione con un solo membro con diritto di voto, pur potendosi questo membro far assistere da un supplente e da esperti. Le decisioni della Commissione sono prese a maggioranza.

Particolarmente importante è l'articolo 2 dell'Atto costitutivo che precisa le misure sanitarie che gli Stati aderenti si impegnano a prendere sia per quanto riguarda l'abbattimento che la vaccinazione del bestiame, sia per quanto riguarda l'assistenza reciproca in fatto di approvvigionamento del vaccino e di informazioni tecniche e epidemiologiche.

La Commissione ha i poteri di ammettere decidendo a maggioranza di 2/3 qualsiasi altro Stato europeo che faccia domanda di ammissione accettando gli obblighi emananti dall'Atto costitutivo in vigore al momento dell'ammissione. La Commissione può anche ammettere a partecipare ai propri lavori come osservatore, senza diritto di voto, un rappresentante di uno Stato non membro e un rappresentante di ogni organizzazione internazionale che si occupi dell'argomento.

Il bilancio per le attività amministrative della Commissione europea è fissato sulla base di 50.000 dollari all'anno, la quota di ogni Stato aderente è fissata in base al numero del bestiame, alla gravità di infezioni di febbre aftosa cui va soggetto ed al reddito nazionale. La quota per l'Italia è corrispondente al valore in lire italiane di 5.000 dollari U.S.A. e sarà sopportata dall'Alto Commissariato per l'igiene e sanità.

L'Atto costitutivo andrà in vigore non appena sarà accettato da sei Stati il cui contributo globale rappresenta almeno il 30 per cento dell'importo del bilancio amministrativo che per i primi cinque anni, come ho già detto, è fissato in 50.000 dollari.

Onorevoli Senatori, la Camera dei deputati ha già approvato all'unanimità questo disegno di legge, la 5^a e la 8^a Commissione del Senato hanno dato parere favorevole; la vostra 3^a Commissione permanente unanime lo raccomanda all'approvazione del Senato.

SANTERO, relatore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire all'Atto costitutivo della Commissione europea per la lotta contro la febbre aftosa approvato a Roma l'11 dicembre 1953 dalla Conferenza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Atto indicato nell'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 3.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, nella misura corrispondente al valore in lire italiane di 5.000 dollari U.S.A. annui, farà carico allo stanziamento del capitolo 297 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1953-54 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.